

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI

(Provincia di Ferrara)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 19 Data 02.12.2024	OGGETTO: CERTIFICAZIONE SULLA COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024 ai sensi dell'art. 40-bis Dlgs 165/2001 – INTEGRAZIONE SPECIFICO OBIETTIVO.
--	---

Premesso

- Che in data 29/11/2024 il Dirigente del Servizio area Amministrativa ha trasmesso copia della propria determinazione n. 368 del 27/11/2024 avente ad oggetto: *"Costituzione fondo risorse decentrate anno 2024. Integrazione specifico obiettivo"*, cui risulta allegata la relazione tecnico finanziaria afferente la citata costituzione;
- Che il citato Responsabile con posta elettronica del 27/11/2024, ha richiesto specifico parere in merito alla costituzione del fondo di cui trattasi;
- Che il fondo per le politiche di incentivazione del personale si compone della parte stabile e di quella variabile, oltre che del fondo per le Posizioni organizzative;

Visti

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede testualmente quanto segue:
"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di

bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”;

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 recante la seguente disciplina:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”;

- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”;

La delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali territoriali hanno siglato il 28 Novembre 2024 “Ipotesi di Contratto Collettivo decentrato integrativo anno 2024”

Viste:

- La determinazione n. 115 del 11-04-2024 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024. PARTE FISSA E PARTE VARIABILE
- La determinazione n. 150 del 17/05/2024 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024. INTEGRAZIONE
- La determinazione n. 368 del 27/11/2024 COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024. INTEGRAZIONE SPECIFICO OBIETTIVO.

Esaminata la relazione tecnico-finanziaria sulla costituzione del fondo per il personale non dirigente relativa al periodo 2024, redatta dalla dottoressa Melissa Pezzolato e trasmessa all'Organo di revisione con posta elettronica del 27/11/2024.

Preso atto che le risorse disponibili, destinate al fondo risorse decentrate del personale dipendente per l'anno 2024 sono così quantificate:

DESCRIZIONE	limite 2016	2024 (parte riservata variabile obbligatoria)
RISORSE STABILI	199.424	229.713
riquantificazione limite 2016 a seguito trasferimento in Unione per processi di decentramento e trasferimento funzioni- con contestuale riduzione del fondo risorse decentrate del Comune trasferente.	5.099	5.099
<i>di cui Risorse stabili escluse dal limite</i>	-	21.872
RISORSE VARIABILI	48.335	43.382
<i>di cui Risorse Variabili escluse dal limite</i>	-	5.998
limite riquantificato	243.323	250.323
Totale risorse destinate ai titolari di incarico di elevata qualificazione	91.746	91.746
risorse variabili		16.019
<i>di cui Risorse escluse dal limite</i>	-	819
Importo EQ	91.746	106.946
FONDO STRAORDINARIO	15.000	15.000
INDENNITA' INCARICHI ART.90 TUEL (indennità accessoria)	-	
INDENNITA' INCARICHI ART.110 TUEL (posizione e risultato se non già conteggiati nel fondo apo)	-	
Importo incarichi + straordinario	15.000	15.000
TOTALE CATEGORIA DIPENDENTI	350.069	372.269
FONDO RISORSE DECENTRATE DIRIGENTI (nel 2021 le risorse erano € 37.778,09)	75.483	-
(aumenti contrattuali) fuori dal limite pari al 1,53% del monta salari 2015	966	
<i>voci escluse dal limite</i>	-	966
TOTALE CATEGORIA SEGRETARIO	75.483	-
verifica art.23 comma2 D.lgs.75/2017	425.553	372.269

Verificato che il fondo per le risorse decentrate , così come definito, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art. 1 comma 557 (o 562) della legge n. 296/2006, nonché il permanere dei equilibri di bilancio;

Il Dirigente Settore Amministrativo ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile

Tutto ciò premesso

Certifica

ai sensi e agli effetti dell'art. 40 bis Decreto legislativo 30-03-2001 n. 165 co 1, la compatibilità dei costi contrattuali derivanti dall'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in oggetto con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge, e la coerenza tra le disposizioni dell'ipotesi di CCI del personale non dirigente dipendente dell'Unione con le norme dei CCNL.

Data 02/12/2024

L'Organo di revisione

Pollini Fabio

(firmato digitalmente)